



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Decreto n. 12 del 02-03-2020

Ente Parco regionale dei Campi Flegrei

Numero protocollo PCF 0000123 in Partenza
del 02-03-2020

Oggetto: Acquisizione Sentito per Studio Valutazione di Incidenza – appropriata ex post, per la Concessione demaniale n° 111/2008 e successivi rinnovi con installazione di strutture amovibili o di facile rimozione in via Dragonara nel Comune di Bacoli (NA) per conto della Sig.ra Marina Illiano – Legale rappresentante Società DRAGONARA

1

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 54 del 17 novembre 2003, è stato istituito il Parco Naturale Regionale dei Campi Flegrei con la definizione della sua perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di Salvaguardia;
- parte del territorio del Comune di Bacoli (NA) ricade nell'ambito della perimetrazione definita con la predetta deliberazione di Giunta Regionale 2775/2003;
- a mezzo nota prot. n. 22771 del 23/09/2019, acquisita dall'Ente Parco con prot. n. PCF 406 del 24/09/2019, è stata trasmessa dal Comune di Bacoli, per il Sentito di competenza, lo Studio Valutazione di Incidenza – appropriata ex post, per la Concessione demaniale n° 111/2008 e successivi rinnovi con installazione di strutture amovibili o di facile rimozione in via Dragonara nel Comune di Bacoli (NA) per conto della Sig.ra Marina Illiano – Legale rappresentante Società DRAGONARA
- la zona interessata dall'Intervento, ubicata in Bacoli (NA), è riportata al foglio 19 p.lla 337 in via Dragonara n.10 e ricade:
 - o nell'ambito della perimetrazione del Parco dei Campi Flegrei, in "ZONA "B" – Area di riserva generale" e, pertanto, sottoposta alle "Norme Generali di Salvaguardia" di cui all'allegato "10" "B" alla delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. Speciale del 27 maggio 2004.
 - o In AREA SIC/ Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT8030002 – CAPO MISENO e, pertanto, sottoposta alle "Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania", pubblicate sulla DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 795 DEL 19/12/2017 B.U.R.C. n.5 del 18 Gennaio 2018.
- Lo Studio Valutazione di Incidenza – appropriata ex post in esame è stata presentata per illustrare, con adeguata relazione illustrativa redatta da un tecnico abilitato, il grado di incidenza dell'opera consistente in installazione di strutture amovibili o di facile rimozione, realizzati e riposizionati in Via Dragonara per Concessione demaniale n°111/2008 e successive
- Lo Studio Valutazione di Incidenza in oggetto è stata redatto e presentato con lo scopo di indicare in modo dettagliato le eventuali incidenze prodotte dalla realizzazione delle opere sugli Habitat naturali presenti nel Sito per acquisire il Sentito dello scrivente Ente Parco nel rispetto del dettame delle misure di conservazione di cui alla citata DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 795 DEL 19/12/2017 BURC n. 5 del 18.01.2018 trattandosi di AREA SIC/ Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT8030002 – CAPO MISENO:
- Le opere, consistenti in installazione di strutture amovibili o di facile rimozione, realizzati e riposizionati a seguito del rilascio di prescritta concessione demaniale n.111/2008 e successive, sono descritte essenzialmente come:
 - *Un manufatto, esile e leggero, dalle dimensioni di circa 8,00m x4,50 ed una altezza massima di ml.3,12, realizzato in legno, tinteggiato di colore bianco, non in contrasto con l'ambiente circostante tanto da non interrompere la libera visuale (Autorizzazione paesaggistica 12392 del 24.06.2004). Il pavimento è stato realizzato a mezzo pedana in legno con piccola rampetta per superare il dislivello dello scalino. Alla struttura è stato successivamente aggiunto un pergolato in legno (di circa 42 mq) e di piccoli monoblocchi per i wc (di circa 7 mq) (Autorizzazione paesaggistica prot. 19724 del 21.07.2009). La*





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

struttura di 36 mq complessivi e il pergolato sono stati appoggiati su di una pavimentazione in pietra e taglime in tufo legittimamente autorizzata in forza di Autorizzazione paesaggistica prot. 19724 del 21.07.2009, di circa 247 mq;

- *“in relazione al carattere puntuale delle strutture realizzate in un’area antropizzata diffusa poiché destinata ad attività connesse con il carattere balneare della località, e considerando lo studio delle incidenze e degli effetti potenziali degli interventi, si evince che nessuna delle componenti ambientali è stata coinvolta, né depauperata o compromessa...” “.....la struttura è stata realizzata in un’area storicamente con forte antropizzazione lontano dai frammenti residuali degli Habitat caratterizzanti la ZSC Capo Miseno”;*

II

RILEVATO:

CHE nello Studio presentato è dichiarato, tra l’altro, che *“le opere nonché la scelta dei materiali e degli elementi che caratterizzano l’immobile, sono stati scelti tenendo presente il contesto architettonico e ambientale della zona, e secondo i dettami delle norme di salvaguardia del Piano Parco campi Flegrei....”* senza però indicare gli estremi identificativi dell’eventuale PARERE confermativo di quanto affermato che, al tempo della acquisita concessione (n.111/2008), doveva essere espresso, per il Parco regionale dei Campi Flegrei, dal Settore Politica del Territorio, in attuazione della deliberazione della Giunta Regione Campania n. 417 del 19 marzo 2005 pubblicata sul B.U.R.C. n. 25 del 9 maggio 2005, così come formalmente e sostanzialmente avveniva in continuità, anche a seguito di determinazioni successive della Regione Campania, sino al 24 dicembre 2014.

CHE il Tecnico abilitato, responsabile delle conclusioni alle quali è pervenuto con lo Studio Valutazione di Incidenza, ha formalmente e sostanzialmente prodotto una sufficiente analisi supportata da considerazioni essenzialmente qualitative, suffragate da elementi descrittivi territoriali e qualificativi di dati bibliografici desunti dalle schede censuali e dai formulari redatti sul SIC in questione nell’ambito del programma comunitario RETE NATURA 2000;

CHE, per quanto riportato ed argomentato nello studio di Valutazione di incidenza appropriata ex post presentato, il Tecnico Abilitato deduce, assumendosene la responsabilità, che l’opera e l’attività antropica conseguente, per la superficie interessata alla Concessione demaniale n° 111/2008 e successivi rinnovi, riguardante l’Habitat Censito nell’area AREA SIC/ Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT8030002 – CAPO MISENO, *“non ha influito sulle caratteristiche naturali dell’area determinando l’eliminazione e/o frammentazione degli habitat naturali o disturbo alle specie presenti e l’esercizio della stessa non ha interferito con le diverse componenti ambientali risultando coerente con gli obiettivi di conservazione e di integrità della Z.S.C”*

CONSIDERATO

CHE l’Ente Parco allo stato non è in possesso di competenze specialistiche nel proprio organico e/o di elementi, analisi e studi aggiornati, che possono confutare quanto affermato dal Tecnico Abilitato che ha presentato lo Studio Valutazione di Incidenza – appropriata ex post, con assunzione di responsabilità, a supporto dell’intervento proposto per acquisire il richiesto SENTITO.

CHE, in virtù di quanto detta il comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari), le parole *“e comunque fino al 31 dicembre 2013”* sono sostituite dalle seguenti: *“e comunque fino al 31 dicembre 2020”* si possa prendere in debita considerazione la possibilità di consentire la continuità di una attività avente rilevanza economica per il soggetto proponente con rinnovo della Concessione demaniale 111/2008 e successive;

CHE tuttavia bisogna tener conto di quanto lo stesso studio di incidenza rileva ed attesta circa la condizione di criticità dell’intera AREA SIC/ Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT8030002 – CAPO MISENO che ha visto e vede ridurre, nel tempo ed in forma disordinata, anche i frammenti residuali degli HABITAT che costituiscono il SIC in questione;

CHE in ossequio agli indirizzi Comunitari in considerazione dei detrattori ambientali incidenti negativamente sull’ HABITAT AREA SIC/ Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT8030002 – CAPO





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

MISENO questa andrebbe, altresì recuperata e rigenerata con politiche di riordino e riqualificazione ambientale di tutte le attività antropiche che, sommate tra loro, attualmente costituiscono rilevanti detrattori della naturalità dei luoghi incidendo esponenzialmente sull'intero ecosistema interessato dalla loro presenza;

RITENUTO

CHE, per quanto PREMESSO, RILEVATO e CONSIDERASTO si possa prendere atto delle conclusioni cui è pervenuto il Tecnico abilitato che ha prodotto lo Studio Valutazione di Incidenza – appropriata ex post, per rilasciare il richiesto SENTITO con valutazione FAVOREVOLE al rilascio del rinnovo della concessione con la PRESCRIZIONE che propedeuticamente sia documentato e dimostrato che l'installazione di strutture amovibili o di facile rimozione in questione, già all'epoca della prima Concessione Demaniale n.111/208, era dichiarata compatibile con le norme di salvaguardia delle Aree Protette del Parco regionale dei Campi Flegrei classificate zona B – Area di Riserva Generale, consegnando agli atti il PARERE confermativo che allora, nel procedimento autorizzativo, doveva formalmente e sostanzialmente essere stato acquisito, per il Parco regionale dei Campi Flegrei, dal Settore Politica del Territorio, in attuazione della deliberazione della Giunta Regione Campania n. 417 del 19 marzo 2005 pubblicata sul B.U.R.C. n. 25 del 9 maggio 2005, così come avvenuto in continuità, anche a seguito di determinazioni successive della Regione Campania, sino al 24 dicembre 2014.

CHE al Comune resta la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti realizzati anche se temporanee ed amovibili come nel caso in esame;

CHE al Comune compete procedere all'acquisizione di tutti i pareri e/o dei nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi, applicando, laddove enunciate, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione.

CHE, a latere del procedimento autorizzativo correlato al presente SENTITO, avendo registrato agli atti d'ufficio un cospicuo numero di Studi di Valutazione di Incidenza – appropriata ex post pervenuti allo scrivente Parco per acquisire il SENTITO di competenza, il PRINCIPIO di precauzione detta a questo Ente Parco l'utilità che, al di fuori dei procedimenti autorizzativi in corso, congiuntamente all'amministrazione Comunale di Bacoli, si chieda agli estensori di tali Studi di redigere e consegnare una adeguata relazione, integrativa agli studi già presentati, che descriva l'incidenza complessiva ed unitaria di tutte le coesistenti attività sullo stato ambientale dell'AREA SIC/ Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT8030002 – CAPO MISENO, che consenta una verifica areale, non solo quella puntuale associata al singolo intervento, opera e/o attività, delle condizioni di reversibilità o irreversibilità della naturalità dei luoghi inclusi nelle AREE NATURA 2000 interessata da numerose ed interrelate attività antropiche incidenti.

CHE al contempo è necessario che l'amministrazione del Comune di Bacoli si adoperi a censire e certificare lo stato autorizzativo di tutte le attività antropiche attualmente in atto ed incidenti sul sito in esame, al fine di avere un quadro d'unione delle destinazioni d'uso sostenibili o meno con la conservazione degli ecosistemi interessati.

CHE tali riscontri sono utili se effettuati nell'anno solare 2020 per conoscere preventivamente le condizioni che consentono di autorizzare o meno, per gli anni a venire, il rinnovo delle Concessioni Demaniali esistenti per le attività nell'Area in esame, calibrando, ove e nelle forme possibili, la sostenibilità delle attività alla luce di dati atualizzati e valutati in relazione a report descrittivi frutto di misurazioni analitiche, quantificabili e verificabili oggi rispetto ai dati bibliografici desunti dalle schede censuali e dai formulari redatti nell'ambito del programma comunitario RETE NATURA 2000;

CHE contestualmente, anche per meglio indirizzare le attività imprenditoriali e lavorative presenti in tali aree, occorre promuovere un tavolo di concertazione Tecnico Istituzionale per definire l'adozione di politiche, di piani e di programmi di gestione tesi alla razionalizzazione delle attività legittimamente autorizzabili in funzione di un condiviso graduale, ma irreversibile indirizzo di rigenerazione partecipata della naturalità dell'AREA SIC/ Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT8030002 – CAPO MISENO in





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

particolare e di tutte le altre Aree SIC/ZPS ricomprese nel Parco dei Campi Flegrei ed affidate alla gestione dell'Ente Parco in virtù della Delibera Giunta Regionale 684 del 30/12/2019;

VISTE:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
- la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e ss.mm. e ii.;
- le Norme di Salvaguardia allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 54 del 17 novembre 2003;
- le misure di conservazione di cui alla DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 795 DEL 19/12/2017 B.U.R.C. n.5 del 18 Gennaio 2018.
- la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 22 ottobre 2019 con la quale è nominato il Commissario del Parco dei Campi Flegrei, con le funzioni di Presidente;
- lo Studio Valutazione di Incidenza – appropriata ex post, per la Concessione demaniale n° 111/2008 e successivi rinnovi trasmesso dal Comune di Bacoli con prot. n. 22771 del 23/09/2019, acquisito dall'Ente Parco con prot. n. PCF 406 del 24/09/2019
- la Delibera Giunta Regionale 684 del 30/12/2019 di affidamento agli Enti Parco della gestione delle aree SIC e ZPS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché dell'attestazione di regolarità e nelle more dell'approvazione del Piano di Gestione del Parco regionale dei Campi Flegrei.

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati, sul piano formale e sostanziale:

- di prendere atto delle conclusioni favorevoli cui è pervenuto il Tecnico abilitato che ha prodotto lo Studio Valutazione di Incidenza – appropriata ex post, trasmesso dal Comune di Bacoli con prot. n. 22771 del 23/09/2019 e acquisito dall'Ente Parco con prot. n. PCF 406 del 24/09/2019 per l'opera e l'attività antropica conseguente la Concessione demaniale n° 111/2008 e successivi rinnovi, ubicati nell' AREA SIC/ Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT8030002 – CAPO MISENO, la cui incidenza, come dichiarato espressamente nelle conclusioni dello Studio in oggetto:
 - o *“non ha influito sulle caratteristiche naturali dell'area determinando l'eliminazione e/o frammentazione degli habitat naturali o disturbo alle specie presenti e l'esercizio della stessa non ha interferito con le diverse componenti ambientali risultando coerente con gli obiettivi di conservazione e di integrità della Z.S.C”;*
- di precisare che l'Ente Parco allo stato non è in possesso di competenze specialistiche nel proprio organico e/o di elementi, analisi e studi aggiornati, che possono confutare quanto affermato dal Tecnico Abilitato che ha presentato lo Studio Valutazione di Incidenza – appropriata ex post, con assunzione di responsabilità, a supporto dell'intervento proposto per acquisire il richiesto SENTITO.
- di esprimere il richiesto SENTITO con valutazione FAVOREVOLE al rilascio del rinnovo della concessione, per l'anno solare 2020, alla installazione di strutture amovibili o di facile rimozione in via Dragonara nel Comune di Bacoli (NA) per conto della Sig.ra Marina Illiano – Legale rappresentante Società DRAGONARA con la PRESCRIZIONE che:
 - o propedeuticamente al rilascio del rinnovo della concessione sia documentato e dimostrato che l'installazione di strutture amovibili o di facile rimozione in questione, già all'epoca della prima Concessione Demaniale n.111/208, era dichiarata compatibile con le norme di salvaguardia delle Aree Protette del Parco regionale dei Campi Flegrei classificate zona B – Area di Riserva Generale, consegnando agli atti il PARERE confermativo che allora, nel





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

procedimento autorizzativo, doveva formalmente e sostanzialmente essere stato acquisito, per il Parco regionale dei Campi Flegrei, dal Settore Politica del Territorio, in attuazione della deliberazione della Giunta Regione Campania n. 417 del 19 marzo 2005 pubblicata sul B.U.R.C. n. 25 del 9 maggio 2005, così come avvenuto in continuità, anche a seguito di determinazioni successive della Regione Campania, sino al 24 dicembre 2014.

- Di dare atto che al Comune resta la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti realizzati anche se temporanei ed amovibili come nel caso in esame;
- Di dare atto che al Comune compete procedere all'acquisizione di tutti i pareri e/o dei nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi, applicando, laddove enunciate, le eventuali prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione.
- di fare obbligo all'Amministrazione procedente di trasmettere a conclusione dell'iter procedurale copia dell'atto finale del procedimento in questione all'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei unitamente ai pareri prescritti dalle norme vigenti in materia;
- di invocare, a latere del procedimento autorizzativo correlato al presente SENTITO, il PRINCIPIO di precauzione per attivare un percorso di concertazione con l'amministrazione Comunale di Bacoli utile a definire ed attuare un urgente adeguato piano di verifica dello stato ambientale del dell'AREA SIC/ Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT8030002 – CAPO MISENO censendo in primis lo stato autorizzativo di tutte le attività antropiche attualmente in atto ed incidenti sul sito in esame;
- di verificare preventivamente entro l'anno 2020 la possibilità di autorizzare o no, eventualmente per gli anni a venire, il rinnovo delle Concessioni Demaniali esistenti per le attività nell'Area in esame, calibrando, ove e nelle forme possibili, la sostenibilità delle attività sulla scorta di dati aggiornati e valutati in relazione a report descrittivi frutto di misurazioni analitiche, quantificabili e verificabili oggi rispetto ai dati bibliografici desunti dalle schede censuali e dai formulari redatti nell'ambito del programma comunitario RETE NATURA 2000;
- di promuovere per tale obiettivo, al di fuori dei procedimenti autorizzativi in corso, congiuntamente all'amministrazione Comunale di Bacoli, la richiesta agli estensori degli Studi di Valutazione di Incidenza – appropriata ex post pervenuti allo scrivente Parco, di redigere e consegnare una adeguata relazione, integrativa agli studi già presentati, che descriva l'incidenza complessiva ed unitaria di tutte le coesistenti attività sullo stato ambientale dell'AREA SIC/ Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT8030002 – CAPO MISENO
- di promuovere l'adozione di politiche, di piani e di programmi di gestione tesi alla razionalizzazione delle attività legittimamente autorizzate, in funzione di un condiviso graduale, ma irreversibile, indirizzo di rigenerazione partecipata della naturalità dell'AREA SIC/ Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT8030002 – CAPO MISENO in particolare e di tutte le altre Aree SIC/ZPS ricomprese nel Parco dei Campi Flegrei ed affidate alla gestione dell'Ente Parco in virtù della Delibera Giunta Regionale 684 del 30/12/2019;
- di stabilire che il presente decreto è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente Decreto come per legge;
- di trasmettere il presente decreto:
 - al Comune di BACOLI;
 - alla UOD 50 06 07 Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali della Giunta Regionale della Campania.

Istruttoria

Giulio Monda



Regione Campania

il Presidente/Commissario

Arch. Francesco Maisto